



VERBALE DI GARA (N. 4)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di rilievo, indagini preliminari, verifica sismica, progettazione di fattibilità tecnico economica e diagnosi energetica per l'intervento di "Completa rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Massa in piazza Garibaldi n. 4, di proprietà della BANCA D'ITALIA" CUP: G66G20000790001 - CIG: 877983550B

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di agosto (02/08/2021) alle ore 09:28, si è riunito, in collegamento videotelefonico tramite l'applicativo aziendale Teams, in seduta pubblica telematica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, svolta mediante la piattaforma telematica *acquistinretepa* di Consip S.p.A., il Seggio di gara nominato con nota prot. n. 2021/1592/RI del 21/07/2021 della Direzione Regionale Toscana Umbria dell'Agenzia del Demanio, incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara, composto come segue:

- Ing. Paolo Degl'Innocenti – Presidente del Seggio;
- Ing. Paolo Franco Biancamano – Componente supplente;
- Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente.

Nella data e nell'ora di avvio della procedura, attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori, il Seggio invia un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell'inizio dei lavori.

Tanto premesso, il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio, dà inizio alle operazioni di valutazione delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa nell'ordine indicato nel verbale n. 1, provvedendo a scaricare la relativa documentazione, mediante apposita funzione del Portale e a salvare sul Server aziendale in una sezione con accesso riservato ai membri del Seggio di gara, rilevando quanto di seguito riportato:

N	DENOMINAZIONE	ESITO
4	R.T.P. costituendo MASGAR (mandataria: SB+ SRL e mandanti: CRIT srl, Arch. Francesco Garzella, SINERVAL srl, Arch. Angela Zattera, Geom. Paolo Machetti)	AMMESSO CON RISERVA
NOTE/MOTIVAZIONI		
L'operatore dichiara di partecipare quale Raggruppamento costituendo di tipo misto e che intende ricorrere al subappalto nei limiti nel 30% per l'esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto ivi comprese "le indagini da eseguirsi da parte di un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del dpr		



lh

3280/01".

All'interno della struttura minima operativa viene dichiarata la presenza del geol. Fausto Capacci, socio della mandataria SB+ SRL.

Il costituendo raggruppamento temporaneo dichiara che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, si avvarrà del giovane professionista Arch. Caterina Barba.

Ogni componente del raggruppamento dichiara di essere un soggetto di cui all'art. 46 del d.lgs 50/2016.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, il Seggio rileva quanto segue.

Con riferimento al DGUE delle mandanti Arch. Garzella e Geom. Machetti nella parte III sez. D punto 4 dichiarano di non essere tenute rispetto della disciplina della legge 68/1999 senza indicate tuttavia il motivo di tale esonero.

La mandante Zattera ed il mandante Machetti dichiarano nel proprio DGUE alla Parte II sez. A di non essere microimpresa, impresa piccola o media tuttavia nella "*Autodichiarazione per la riduzione della garanzia fideiussoria*" presentata con la documentazione amministrativa - sottoscritta e riferita a tutti i componenti del RTP - si dichiara che i medesimi "*appartengono tutti alla categorie delle micro, piccole e medie imprese, conformemente a quanto dichiarato nel DGUE all'apposita voce in parte II sez A e pertanto, secondo quanto disposto dal Disciplinare della gara in oggetto conformemente all'art 93 comma 1 del D Lgs 50/2016 godono della riduzione della garanzia provvisoria all'1%*". Coerentemente a tale ultime dichiarazione è stata presentata una cauzione provvisoria di importo dimezzato. Si ritiene, pertanto, di dover chiedere chiarimenti sulle dichiarazioni difformi rese dalle due mandanti citate alla parte II sez. A del proprio DGUE.

Dall'esame della domanda di partecipazione risulta che sono state dichiarate le percentuali di esecuzione delle prestazioni costituenti il servizio nella sua totalità ed anche le quote di esecuzione relative alle singole prestazioni.

Risulta, pertanto, che la prestazione principale di cui alla Categoria/ID Opere S.03 sarà eseguita dalla mandataria in misura maggioritaria unitamente alle mandanti Arch Angela Zattera e CRIT srl. La prestazione secondaria di cui alla Categoria/ID Opere E.21 sarà eseguita in misura maggioritaria dalla mandante Arch. Zattera unitamente a SB+, CRIT srl, Geom. Paolo Machetti ed Arch. Francesco Garzella. Le prestazioni secondarie di cui alla Categorie/ID Opere IA.01, IA.02, IA.03 saranno eseguite in misura maggioritaria da CRIT srl unitamente alle mandanti Arch. Angela Zattera e Sinerval srl.

Per quanto attiene le dichiarazioni di possesso dei requisiti - secondo quanto dichiarato dal concorrente - la mandataria è in possesso interamente del requisito del fatturato globale di cui al par. 7.2 lett. d) del Disciplinare ed unitamente al contributo delle mandanti, soddisfa quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara. I requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui ai par. 7.3 e) sono posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria per le categorie S.03 unitamente alle mandanti Arch. Zattera e CRIT srl. Per la categoria E.21 i requisiti sono posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria e le mandanti Arch. Zattera, CRIT srl, Geom. Paolo Machetti ed Arch. Francesco Garzella concorrono alla dimostrazione del possesso del requisito. Per le categorie IA.01, IA.02, IA.03 concorrono al possesso dei requisiti le mandanti Arch. Zattera, CRIT srl e Sinerval srl insieme alla mandataria.

Con riferimento al par. 7.3 f) sono posseduti totalmente dalla mandataria per la categoria S.03 e

per la E.21; per le categorie IA.01, IA.02 e IA.03 il possesso del requisito è garantito dalle mandanti CRIT srl e Sinerval srl.

Il Seggio rileva che con riferimento al mandante Geom. Paolo Machetti nella parte II del DGUE dichiara che avrà all'interno del raggruppamento il ruolo di "Responsabile Rilievo geometrico e restituzione BIM". Invece, in seno alla Domanda di partecipazione si dichiara che quest'ultimo professionista si occuperà della "Progettazione architettonica + Rilievo; Processo BIM", mentre il ruolo di "Responsabile Rilievo geometrico e restituzione BIM" è affidato all'Arch. Francesco Garzella. Si ritiene, pertanto, di dover chiedere chiarimenti sulle dichiarazioni rese dalla mandante in merito alle prestazioni che intende eseguire.

Inoltre il Geom. Paolo Machetti nella dichiarazione sui requisiti di capacità tecnica e professionale par. 7.3 nei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura nell'importo dei servizi per opere Categoria E.21 è stato inserito erroneamente l'importo relativo ai lavori (importo totale dell'opera); gli importi relativi ai servizi sono comunque desumibili dall'importo dichiarato del contratto.

In merito all'individuazione della struttura operativa di cui al par. 7.1 si precisa che all'interno della domanda di partecipazione: l'Ing. Marco Frittelli, individuato quale "Professionista responsabile della progettazione antincendio", non dichiara il possesso dell'abilitazione ai sensi del D.M 05/08/2011 n.151 e l'iscrizione nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139; l'ing. Andrea Presciani, individuato quale "Esperto responsabile della diagnosi energetica", non dichiara il possesso della Certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia).

In ragione della irregolarità rilevate, si rimette alla Stazione Appaltante la richiesta al concorrente di regolarizzazione/integrazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs 50/2016 della documentazione prodotta.

Alle 14:00 il Presidente dichiara sospesa la seduta di gara, aggiornando i lavori del Seggio alle ore 15:00 della medesima giornata.

Alle 15:03 il Presidente dichiara l'apertura della seduta pubblica di gara, proseguendo con la valutazione della documentazione prodotta dal concorrente n. 5.

N	DENOMINAZIONE	ESITO
5	R.T.P. costituendo MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (mandataria: Mythos e mandanti: TECNICAER ENGINEERING S.R.L., GPA SRL, STUDIO GEOLOGICO FOCARDI DI FOCARDI GIANNI, PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC)	ESCLUSO
NOTE/MOTIVAZIONI		
<p>L'operatore dichiara di partecipare quale Raggruppamento costituendo di tipo misto.</p> <p>La mandataria consorzio stabile MYTHOS dichiara di partecipare per le seguenti consorziate: Tecnicaer Engineering S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarc S.r.l.</p> <p>Lo Studio Focardi di Focardi Gianni partecipa come mandante del RTP (con una quota del 1%) quale responsabile della "Relazione geologica".</p> <p>Il costituendo raggruppamento temporaneo dichiara che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, si avvarrà del giovane professionista l'Ing. Riccardo Levante.</p>		

Tutto ciò premesso, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, il Seggio rileva quanto segue.

Nella Dichiarazione integrativa del Consorzio Mythos l'operatore economico si dichiara, selezionando entrambe le opzioni, sia consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46 co. 1 lett. f), sia operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016. Le consorziate esecutrici Tecnicaer Engineering S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarc S.r.l. nella propria dichiarazione integrativa si dichiarano, selezionando entrambe le opzioni, sia di società di ingegneria (art. 46 co. 1 lett. f), sia operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016.

Si ritiene, pertanto, di dover chiedere chiarimenti sulle dichiarazioni rese dal Consorzio Mytos e dalle proprie consorziate esecutrici.

Dall'esame della domanda di partecipazione risulta che sono state dichiarate le percentuali di esecuzione delle prestazioni costituenti il servizio nella sua totalità sia le quote di esecuzione relative alle singole prestazioni.

Dalle dichiarazioni risulta che la quota di partecipazione totale della mandataria MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. è pari al 51%, della mandante GPA SRL al 48% e STUDIO GEOLOGICO FOCARDI DI FOCARDI GIANNI al 1%. Nelle quote di esecuzione relative alle singole prestazioni però risulta che la prestazione principale di cui alla Categoria/ID Opere S.03 (definita nella domanda di partecipazione "progettazione strutturale") sarà eseguita in misura maggioritaria dalla mandante GPA SRL per il 59,15 % unitamente alla mandataria MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. per il 37,50 % e alla mandataria STUDIO GEOLOGICO FOCARDI DI FOCARDI GIANNI per il 1 %. La prestazione secondaria (definita nella domanda di partecipazione "progettazione architettonica") di cui alla Categoria/ID Opere E.21 sarà eseguita in misura maggioritaria dalla mandataria MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. per il 55%, unitamente alla mandante GPA SRL per il 45,00 %. Per le prestazioni IA.01 e IA.02 viene dichiarato che saranno effettuate per il 100% dalla mandataria MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. La prestazione IA.03 sarà effettuata al 100% dalla mandante GPA SRL. La configurazione delle quote di esecuzione relative alle singole prestazioni risulterebbe non essere congruente sia per la somma delle percentuali della Categoria/ID Opere S.03 che non raggiunge il 100%, sia per il dato aggregato delle quote di esecuzione che non sembra coincidere con quanto dichiarato nella suddivisione delle quote di partecipazione totale. Si ritiene, pertanto, di dover chiedere chiarimenti sulle dichiarazioni rese in merito.

Per quanto attiene le dichiarazioni di possesso dei requisiti, pur essendo presenti sul portale cinque *files* denominati "*All. VI Tabella Requisiti Economici E Tecnici*", firmati digitalmente da tutti i partecipanti, in realtà trattasi dello stesso *file* i cui sono stati riportati i requisiti dell'intero raggruppamento, senza indicare l'operatore esecutore delle prestazioni. Dalla lettura dei DGUE redatti dai singoli operatori però si evince che la mandante GPA SRL ha indicato puntualmente le prestazioni effettuate mentre la mandataria MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. rimanda al sopra citato "*All. VI*". La mandante STUDIO GEOLOGICO FOCARDI DI FOCARDI GIANNI non indica nessuna opera in quanto alla figura del Geologo non sono richiesti requisiti.

In merito all'individuazione della struttura operativa di cui al par. 7.1 si precisa che all'interno della domanda di partecipazione: l'Ing. Valentina Cardinale, individuato quale "*Professionista dell'antincendio*", non dichiara il possesso dell'abilitazione ai sensi del D.M 05/08/2011 n.151 e l'iscrizione nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139; l'ing. Chiara Vanoli, individuato quale "*Responsabile della diagnosi energetica*", non dichiara

il possesso della Certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia).

Il Seggio rileva che, all'interno del DGUE di tutti i componenti del RTP, si dichiara il possesso in proprio dei requisiti di gara e di voler subappaltare le *"prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nella % consentita dallo "Sblocca Cantieri"*.

Il richiamo al riferimento normativo comporta pertanto che la dichiarazione di subappalto si riferisce alle seguenti attività: indagini geologiche, geotecniche e sismiche; sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche; redazione grafica degli elaborati progettuali.

Non si riscontra, dunque, alcun riferimento specifico all'esecuzione delle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e neppure è presente all'interno del RTP costituendo un laboratorio di indagini in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 cit.

Ed invece all'art. 7.1 let. c) del Disciplinare tra i requisiti di idoneità richiesti al concorrente era previsto il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 per lo svolgimento delle prove di caratterizzazione.

A pag. 11 del Disciplinare si precisava che *"con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001"* ed inoltre *"l'esecuzione di tale prestazione può dunque essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016"*.

L'art. 9 del Disciplinare prescriveva espressamente che *"laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001"*.

Nel medesimo articolo si prevede espressamente che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 d.p.r. 380/2001, non abbia specificatamente e espressamente manifestato nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori, *"trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza del requisito e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione"*.

Le prescrizioni della *lex specialis* citate sono, dunque, chiare nel prevedere che, laddove privo di tale requisito di idoneità, il concorrente, anche al fine di qualificarsi, era tenuto a rendere una dichiarazione di subappalto specificamente riferita alle prestazioni di un laboratorio in possesso dell'autorizzazione ministeriale ex art. 59 del DPR 380/2001, che nel caso specie non è stata resa né espressamente, né è desumibile vista la generica formulazione della stessa.

Ne emerge, pertanto, chiaramente l'assenza del possesso da parte del concorrente del requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 let. c del Disciplinare.

Tale circostanza costituisce autonoma causa di esclusione, che non può essere superata con il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Per quanto sopra, viene disposta l'esclusione dell'operatore dalla procedura, soprassedendo all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le restanti irregolarità e carenze rilevate dal Seggio di gara.

Alle 17:38 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara, aggiornando i lavori del Seggio a data da destinarsi che sarà comunicata ai concorrenti attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori nella piattaforma telematica *acquistinretepa* di Consip S.p.A.

La sospensione delle operazioni di gara viene comunicata ai concorrenti attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori nella piattaforma telematica *acquistinretepa* di Consip S.p.A.

Il presente verbale si compone di 6 (sei) pagine.

- Ing. Paolo Degl'Innocenti – Presidente del Seggio;



- Ing. Paolo Franco Biancamano – Componente supplente;



- Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente.

